

diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della

UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Marocco affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/53. Trupia.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese,

la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Mauritania affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/54. Turco.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

L'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Messico affinché accolga i principi della legislazione

italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/55. Vianello.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Micronesia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/56. Zunino.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Algeria affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/57. Battaglia.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti di Antigua e Barbuda affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/58. Benvenuto.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Angola affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/59. Bielli.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin

dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra

loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Arabia Saudita affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/60. Bolognesi.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge

(divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può conside-

rarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Argentina affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/61. Bonito.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea

per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Armenia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/62. Capitelli.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Australia affinché accolga i principi della legislazione

italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**63**. Cennamo.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Austria affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**64**. Cordoni.

La Camera,

premessò che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Azerbaijan affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/65. Crisci.

La Camera,

premessò che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Bahams affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/66. Crucianelli.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in

materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale

in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Bahrein affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/67. Duca.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o

la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Bangladesh affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/68. Grignaffini.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge

(divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può conside-

rarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti di Barbados affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/69. Labate.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

L'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea